

BANDO DI GARA

**Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di risanamento
conservativo dell'istituto statale d'arte "Mengaroni" di Pesaro**

Numero gara: 6624354


CIG: 69328619E0

CUP: B79D15001790003

CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

Importo contributo ANAC: € 0,00

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



La Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 Pianificazione territoriale, Urbanistica, Edilizia, Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo', corrente in Pesaro viale Gramsci n.4, in esecuzione del decreto del Presidente di Governo n.226 del 15/12/2016 e delle determinazioni dirigenziali n.2146 del 29/12/2016 e n.52 del 24/01/2017 (di rettifica), con i quali sono stati approvati il progetto definitivo, il progetto esecutivo, il finanziamento e le modalità di affidamento, comunica l'intenzione di procedere all'espletamento di una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di risanamento conservativo dell'istituto statale d'arte "Mengaroni" di Pesaro.

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 36, 59, 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento. La valutazione dell'anomalia sarà effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

La presente gara è soggetta all'applicazione del **D.Lgs. n.50/2016** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", del **D.P.R. n.207/1010** "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016 e del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con **Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/04/2000**, per la parte ancora in vigore ex art.358 del D.P.R. n.207/2010.

L'affidamento e l'esecuzione del presente appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n.50/2016.

Di seguito sono descritte le caratteristiche dell'appalto.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Gestione riserva naturale statale "Gola del Furlo" corrente in via Gramsci n. 4, 61121 Pesaro (PU) – Tel. 0721/3591 – Codice NUTS: ITE31.

Profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it

Responsabile Unico del Procedimento: **Ing. Luigi Massarini** – Responsabile dell'Ufficio 6.5.1 "Patrimonio edilizio Settore A – Pesaro Urbino e Vallata del Foglia" - tel. 0721/3592433 – fax 0721/3592017– e-mail: l.massarini@provincia.ps.it.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



2) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara e relativa modulistica allegata;
- Progetto Esecutivo, verificato e validato attraverso strutture tecniche della stazione appaltante con atto del 15/5/2017 prot. n.17126 del 17/05/2017.

Il Bando di gara sarà pubblicato sul profilo di committente e all'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

La Provincia metterà a disposizione l'accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara sul profilo di committente, dal quale sarà possibile scaricare tutti gli elaborati per la partecipazione. Si precisa che sul profilo di committente sarà inserito il link cui collegarsi per visionare gli elaborati del progetto esecutivo (<http://doc.provincia.pu.it/appalticontratti/Progetto%20esecutivo%20-%20Risanamento%20conservativo%20Mengaroni/>)

La suddetta documentazione è inoltre visionabile presso la Provincia di Pesaro e Urbino - P.O. Appalti e Contratti - tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

3) PUNTI DI CONTATTO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Punti di contatto per richieste di chiarimenti

I chiarimenti inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti **esclusivamente** all'ing. Luigi Massarini inviando un'e-mail al seguente indirizzo: l.massarini@provincia.ps.it.

Le informazioni saranno comunicate al richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di chiarimento all'indirizzo di posta elettronica non certificata dal quale è pervenuta la richiesta stessa.

La Provincia avrà cura di pubblicare tempestivamente e in forma anonima sul profilo di committente eventuali richieste di chiarimenti con le relative risposte ritenute d'interesse generale per la partecipazione alla gara.

Forma delle comunicazioni

Ad eccezione di quanto sopra previsto per le richieste di chiarimenti, la Provincia, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, provvederà ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara all'indirizzo pec o al numero di fax indicati dal concorrente in sede di gara. Tali comunicazioni sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte del destinatario a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del Procedimento, diversamente la Provincia declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

4) DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Oggetto

L'appalto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti ed elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara integrati, senza ulteriori oneri a carico della Provincia, dalle soluzioni migliorative e/o integrazioni tecniche, qualitative, quantitative e di dettaglio contenute nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara e approvate dalla Provincia.

Codice CPV e tipologia dei lavori

I lavori hanno come CPV il n. 45454000-4 **Lavori di ristrutturazione** e prevedono le seguenti lavorazioni:

- demolizioni e rimozioni
- risanamenti
- opere architettoniche
- interventi di ripristino impiantistico.

Luogo di esecuzione

I lavori concernono l'Istituto Statale d'Arte "Mengaroni" sito in Pesaro (PU), via Mengaroni n.29. Codice NUTS: ITE31.

Valore dell'appalto e importo a base di gara

Il valore dell'appalto è pari ad € 147.000,00 di cui € 142.600,00 per lavori a base d'asta e €4.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Finanziamento

L'intervento è finanziato con fondi della Provincia, come indicato nella determinazione dirigenziale n.2146 del 29/12/2016.

5) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente gara gli **operatori economici di cui all'art.3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.50/2016** nonché gli **operatori economici stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.

Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell'art.45, comma 2, del

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



D.Lgs. n.50/2016.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n.50/2016 (**raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art.48 del D.Lgs. n.50/2016.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Alle **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.48 del medesimo decreto. Qualora le aggregazioni abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al punto precedente in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di carattere generale (da dichiarare nella parte III del DGUE)

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'ulteriore normativa vigente in materia:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3) la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 4) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
- 5) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o l'essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016;
- 6) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



- al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 7) la determinazione, con la propria partecipazione, di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
 - 8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - 9) la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - 10) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - 11) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - 12) la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
 - 13) la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - 14) il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

15) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

16) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001.

I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;

17) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'esclusione sarà disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 17.

Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 14, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 14 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Requisiti di idoneità professionale (da dichiarare nella parte IV sezione A del DGUE)

L'operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma **dell'art.83 del D.Lgs. n.50/2016**.

In particolare, ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti di qualificazione (da indicare nella parte II sezione A se in possesso di SOA ovvero, in mancanza, da indicare nella parte IV sezioni B e C del DGUE)

L'operatore economico deve soddisfare i **requisiti di qualificazione** definiti a norma **dell'art.84 del D.Lgs. n.50/2016**.

Ai fini della sussistenza dei suddetti requisiti, il concorrente deve essere in possesso della

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



qualificazione nella seguente categoria di cui all'allegato a) al D.P.R. n.207/2010:

OG 2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" – importo pari ad € 147.000,00 - classifica I,

Il concorrente pertanto dovrà essere in possesso dell'attestazione SOA nella categoria di cui sopra ovvero, in mancanza e trattandosi di gara il cui importo è inferiore ad € 150.000,00, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo.

Si evidenzia, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.207/2010, che:

- in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art.146, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per soddisfare i requisiti di qualificazione **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento** di cui all'art.89 del citato decreto.

Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori alla presenza del personale della Provincia è obbligatorio.

A tal fine il concorrente dovrà **farne richiesta mediante e-mail al seguente indirizzo: l.massarini@provincia.ps.it** specificando la ragione sociale o denominazione del concorrente, il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, la persona incaricata di effettuarlo, un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica per un eventuale contatto.

Si precisa che:

- il sopralluogo deve essere effettuato dal **titolare** o dal **rappresentante legale** munito di atto che ne comprovi la qualifica e documento identificativo ovvero da **personale dipendente** munito di apposita delega del titolare o del rappresentante legale, di atto che comprovi la qualifica di entrambi i soggetti nonché di documento identificativo di entrambi i soggetti ovvero da un **procuratore** munito di procura notarile e documento identificativo. A mero titolo esemplificativo

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



gli atti a comprova possono essere: visura camerale, contratto di lavoro, busta paga...;

- nessuno potrà effettuare il sopralluogo per più di una impresa partecipante pena l'esclusione di tutti i concorrenti coinvolti.

La persona che effettua la visita dei luoghi potrà rappresentare un solo concorrente, singolo o associato.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un attestato di presa visione dei luoghi, che dovrà essere inserito in originale nella busta A – Documentazione amministrativa.

7) DICHIARAZIONI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI

Dichiarazioni

Le istanze, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, i certificati e ogni altro documento presentato dal concorrente in sede di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

L'autenticazione delle copie di atti e documenti deve essere ottenuta con le modalità previste dall'art.18 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento sia conforme all'originale (art.19 del decreto citato).

Le istanze e le dichiarazioni di cui al primo capoverso, sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000.

La Provincia ha predisposto i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.445/2000 e, pertanto, se ne consiglia l'utilizzo al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per irregolarità.

Verifica delle condizioni di partecipazione

La verifica della sussistenza delle condizioni di partecipazione (possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e qualificazione) avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara assieme alla documentazione amministrativa.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Provincia si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.

Falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del decreto citato).

Pertanto, qualora l'esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le dichiarazioni del concorrente, quest'ultimo sarà escluso dalla gara con conseguente applicazione

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



delle sanzioni previste dal sopra richiamato art.76.

8) ESECUZIONE DELL'APPALTO

Termini di esecuzione e penali

Il termine di esecuzione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Requisiti particolari di esecuzione

Per l'esecuzione del contratto non sono richiesti requisiti particolari di cui all'art.100 del D.Lgs. n.50/2016.

Subappalto

I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario e il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 comma 2 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 e dal Capo 9 del Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si evidenzia che:

- l'importo **non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto,**
- **il concorrente, pena la mancata autorizzazione al subappalto, dovrà indicare in maniera dettagliata nella parte II sezione D del DGUE (Allegato B al presente bando) le prestazioni che intende subappaltare,**
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto,
- la Provincia corrisponderà all'affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, salvo quanto previsto all'art.105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016,
- **non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.**

Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Nell'esecuzione dell'appalto l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n.50/2016 (art.30, comma 3, del decreto citato).

Disciplina sul lavoro

L'affidatario applica al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art.30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016).

Obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Provincia la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Piani di sicurezza

L'aggiudicatario è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, i seguenti documenti:

1. l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e l'apposita documentazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008;
2. un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n.81/2008, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'aggiudicatario ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Resta inteso, ovviamente, che l'aggiudicatario deve osservare scrupolosamente senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto d'appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Normativa regionale


Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato a quanto stabilito nella **legge regionale n. 33 del 18/11/2008 Regione Marche** avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

Si fa presente che la **legge regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche** obbliga tutte le Imprese Edili che hanno cantieri attivi nel territorio regionale ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio. L'affidatario, pertanto, è obbligato a procedere a tale iscrizione comunicandone gli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto.

Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia agli artt.22 e seguenti del Capitolo speciale d'appalto.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Revisione dei prezzi

Per la disciplina della revisione dei prezzi si rimanda all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e all'art.27 del Capitolato speciale d'appalto.

Varianti

Per la disciplina delle varianti si rimanda all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e agli artt.37 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto.

9) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 36, 59, 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento. La valutazione dell'anomalia sarà effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla stazione appaltante conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

E' facoltà della Provincia di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Non sono autorizzate varianti sostanziali ai sensi dell'art.95, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016.


L'aggiudicazione avverrà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D.Lgs. n.50/2016, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara e nei documenti di gara;
- provenienza dell'offerta da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel bando di gara ai sensi dell'art.83 del medesimo decreto;
- soddisfazione dell'offerta degli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

Sono considerate **inammissibili**, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- d) che non hanno la qualificazione necessaria;
- e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale degli elementi**, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di **irregolarità formali**, ovvero di mancanza o incompletezza di **dichiarazioni non essenziali**, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Saranno inoltre **escluse** le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.

10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta che avrà conseguito il maggior punteggio attribuito secondo il metodo di valutazione di seguito descritto e in base ai seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1 - OFFERTA TECNICA	90
2 - OFFERTA ECONOMICA	10
Totale punti	100

Il punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, verrà attribuito in base ai seguenti criteri di valutazione qualitativi e quantitativi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA		
CRITERI QUALITATIVI	Miglioramento dell'efficiamento energetico del fabbricato	40
	Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e delle caratteristiche di finitura	25

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



	Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'edificio	20
	Organizzazione del cantiere anche in relazione alle interferenze con l'attività scolastica	5
OFFERTA ECONOMICA		
	Offerta ribasso	10
Totale		100

1- OFFERTA TECNICA

Si precisa che le soluzioni migliorative e/o integrative non dovranno comportare modifiche sostanziali dell'impostazione progettuale e potranno riguardare esclusivamente gli aspetti sotto indicati:

1. Miglioramento dell'efficiamento energetico del fabbricato – (Punteggio massimo attribuibile di natura qualitativa 40/100)

Miglioramento delle caratteristiche dell'edificio oggetto dell'intervento dal punto di vista della dispersione termica e della riduzione dei consumi termici ed elettrici con particolare riferimento alle parti oggetto di intervento.

Dovranno essere illustrate le scelte progettuali, i materiali e le lavorazioni proposte indicando i relativi parametri prestazionali.

2. Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e delle caratteristiche di finitura – (Punteggio massimo attribuibile di natura qualitativa 25/100)

Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e di vivibilità degli ambienti anche in relazione alle normative vigenti.

Dovranno essere illustrate le scelte progettuali, i materiali e le lavorazioni proposte indicando i relativi parametri prestazionali.

3. Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'edificio – (Punteggio massimo attribuibile di natura qualitativa 20/100)

Miglioramento delle condizioni di sicurezza del fabbricato anche in relazione alle normative vigenti.

Dovranno essere illustrate le scelte progettuali, i materiali e le lavorazioni proposte indicando i relativi parametri prestazionali.

4. Organizzazione del cantiere anche in relazione alle interferenze con l'attività scolastica – (Punteggio massimo attribuibile di natura qualitativa 5/100)

Dovranno essere valutate le interferenze fra l'attività del cantiere e l'attività scolastica che potrà essere svolta in alcune porzioni dell'edificio.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Dovranno essere illustrate le soluzioni tecniche e operative proposte per l'organizzazione logistica del cantiere e delle fasi lavorative nonché per le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi che consentano di svolgere in sicurezza e con continuità l'attività didattica.

Valutazione dell'offerta tecnica (criteri qualitativi)

La Commissione giudicatrice valuterà ciascun criterio esprimendo all'unanimità un giudizio cui corrisponde un coefficiente correttivo, variabile tra zero e uno, secondo la seguente scala di valori:

GIUDIZIO	COEFF. CORRETTIVO
Ottimo	1,00
Distinto	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,00

A ciascun criterio sarà quindi attribuito un punteggio risultante dalla moltiplicazione del coefficiente correttivo per il punteggio massimo attribuibile allo stesso.

Il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà quindi assegnato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]$$

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ_n = sommatoria.

Soglia di sbarramento: per poter accedere alla fase successiva relativa all'offerta economica, il concorrente dovrà ottenere un punteggio complessivo pari ad almeno **54/90**. Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell'offerta economica.

2 - OFFERTA ECONOMICA

1. Ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara – (Punteggio massimo attribuibile di natura quantitativa 10/100)

Valutazione dell'offerta economica (criterio quantitativo)

La Commissione giudicatrice assegnerà il relativo punteggio applicando la seguente formula:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



$$P_i = 10 * R_i / R_{max}$$

dove

P_i = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i -esima

R_i = ribasso offerto dalla ditta i -esima

R_{max} = massimo ribasso offerto.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

11) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, in modo da garantire l'integrità del plico stesso senza che sorga dubbio alcuna sulla sua eventuale manomissione, contenente la Documentazione Amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, al seguente indirizzo: **Provincia di Pesaro e Urbino – P.O. Appalti e Contratti - Viale Gramsci n.4 - 61121 Pesaro entro il termine perentorio delle**

ore 12.00 del giorno 08 giugno 2017

Le offerte dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero postacelere, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (che rilascerà apposita ricevuta) con avviso che oltre detto termine nessuna altra offerta sarà valida anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, che non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di nuova offerta.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, la Provincia non si assume responsabilità alcuna e l'offerta sarà esclusa. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.

Il plico, pena l'esclusione, dovrà recare all'esterno:

- 1) l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e mandante);
- 2) l'indicazione relativa all'oggetto della gara: **“lavori di risanamento conservativo dell'istituto statale d'arte “Mengaroni” di Pesaro. CIG: 69328619E0”**;
- 3) la dicitura **“NON APRIRE”**.

Il plico, **pena l'esclusione**, dovrà contenere:

- una busta contenente la documentazione amministrativa, recante il mittente e la dicitura **“Busta A - Documentazione Amministrativa”**;
- una busta contenente l'offerta tecnica, recante il mittente e la dicitura **“Busta B - Offerta**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Tecnica”;

- una busta contenente l'offerta economica, recante il mittente e la dicitura **“Busta C - Offerta Economica”**.

Le buste “A”, “B” e “C” dovranno, pena l'esclusione, essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, presentate in modo tale da garantire l'integrità delle buste stesse senza che sorga dubbio alcuna sulla loro eventuale manomissione.

12) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve inserire nella **“Busta A – Documentazione Amministrativa”** la seguente documentazione:

- 1) **Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative**, pena l'esclusione, redatta in conformità al contenuto del modello *Allegato A* al presente bando, in bollo da € 16,00 e indirizzata alla Provincia di Pesaro e Urbino.
L'istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta:
 - a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante del concorrente;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aggregata che partecipa alla gara;
 - c) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come esecutori dell'appalto;
 - d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge ovvero, in alternativa, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Qualora l'istanza fosse sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o in copia conforme.

Le irregolarità relative all'istanza di partecipazione sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 2) **Documento di gara unico europeo** (per brevità **DGUE**), pena l'esclusione, consistente in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016, redatta in conformità al contenuto del modello *Allegato B* al presente bando, **presentata e sottoscritta in forma cartacea dai soggetti e con le modalità di cui al precedente punto.**

Il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione europea in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici (link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>). Si precisa che il formato elettronico dovrà essere aggiornato al contenuto del modello *Allegato B* messo a disposizione da questa Provincia. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell'operatore economico procedente.

Gli operatori economici che partecipano con le forme previste ai sensi dell'art.45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art.46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.50/2016, dovranno presentare un DGUE distinto per ciascun operatore partecipante e recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI.

I consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art.46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016, dovranno presentare DGUE compilati, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Si ricorda di compilare la **parte II sezione A** relativamente al possesso della qualificazione e, preferibilmente, di **allegare copia dell'attestazione SOA**.

Si evidenzia, per una corretta compilazione, che nella **parte II sezione B** devono essere indicate le generalità complete (**nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale**) di **tutti i soggetti in carica e cessati indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 ivi compresi i procuratori e gli institori**.

Si precisa, inoltre, che si tratta di gara che, ai sensi del protocollo di legalità di cui nel prosieguo, è soggetta alla disciplina concernente le **informazioni antimafia** di cui al D.Lgs. n.159/2011. A tal fine è dedicata la **parte III sezione D**, nel cui riquadro è necessario indicare i soggetti previsti dagli artt. 85 e 91 del decreto richiamato.

Nello specifico l'operatore economico dovrà indicare i soggetti di cui allo schema *Allegato A1* al presente disciplinare secondo la propria forma giuridica. A mero titolo esemplificativo e al fine di facilitare la lettura dello schema: se il concorrente è un'impresa individuale, dovranno essere indicati i nominativi sia del titolare sia del direttore tecnico (se previsto) nonché dei loro familiari conviventi maggiorenni; se il concorrente è una società in nome collettivo, dovranno essere indicati i nominativi sia di tutti i soci sia del direttore tecnico (se previsto) sia dei membri del collegio sindacale (se previsti) nonché dei loro familiari conviventi maggiorenni.

Le generalità devono essere indicate in maniera completa comprendendo data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale. In particolare qualora siano presenti familiari conviventi maggiorenni dovrà essere esplicitato il soggetto di riferimento (ad esempio: Tizio nato a _____ il _____ residente in _____ () via _____ n. _____ CF _____ in qualità di _____ - famigliari conviventi: Caio nato a _____ il _____ CF _____ in qualità di _____).

Per maggiori informazioni sul DGUE si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016 e alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n.3.

Le irregolarità relative al DGUE sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 3) **Garanzia provvisoria pari ad € 2.940,00** (corrispondente al 2% del prezzo base), pena l'esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, predisposta secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria provinciale sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: IT03S057481331206700007010b o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente:

- a) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa,

- b) deve essere predisposta sulla base delle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 Marzo 2004 n.123, pubblicato sulla G.U.R.I. n.89/L dell'11/5/2004 – Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n.109 dell'11/5/2004 – Serie Generale,
- c) deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta,
- d) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- e) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
- f) in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE.

La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale nel rispetto delle seguenti modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero mediante:

- 1) la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione “ab externo” attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

L'importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, se l'operatore economico, in sede di offerta, dichiara di voler fruire di tali benefici, dimostri il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti. (In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento – in caso di raggruppamento temporaneo verticale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



economici facenti parte del raggruppamento ovvero se solo alcuni operatori economici sono in possesso della certificazione di qualità, essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad essi riferibile).

La garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre quella dei non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione con l'atto con cui si comunica l'aggiudicazione stessa.

Le irregolarità relative alla costituzione della garanzia provvisoria sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 4) **Dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni**, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione).
- 5) **Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ovvero in caso di garanzia provvisoria presentata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, **a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016 (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione).
- 6) **PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.**
L'operatore economico, al fine di permettere alla Provincia di verificare le condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici utilizzando il sistema AVCPass con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 111 del 20 dicembre 2012, deve produrre la stampa del documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPOE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".
È pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara e registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le



istruzioni ivi contenute ai fini dell'ottenimento del PassOE.

- 7) In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, pena l'esclusione, una **dichiarazione di intenti** sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che indichi **(a)** l'intenzione di costituirsi in raggruppamento (e la tipologia del raggruppamento prescelto) o consorzio con l'indicazione del soggetto mandatario e dei mandanti **(b)** l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti **(c)** l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 **(d)** la quota di partecipazione al raggruppamento **(e)** il dettaglio delle parti delle lavorazioni che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

Le irregolarità relative alla dichiarazione di intenti sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 8) In caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, pena l'esclusione, la **scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento**, secondo quanto indicato all'art.48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n.50/2016 e una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente **(a)** l'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e **(b)** l'indicazione dettagliata delle parti delle lavorazioni che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.


Le irregolarità relative alla suddetta dichiarazione sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 9) In caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane l'atto costitutivo e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente l'indicazione delle parti delle lavorazioni che ogni consorziato intende eseguire.

Le irregolarità relative alla suddetta dichiarazione sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

Si evidenzia che qualora la suddetta documentazione fosse sottoscritta da un **procuratore**, il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, apposita documentazione a comprova quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all'originale).

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



La Provincia si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.

La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

13) BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inserire, pena l'esclusione, nella busta "**Busta B - Offerta Tecnica**" l'offerta tecnica, consistente nella proposizione di **soluzioni migliorative e/o integrazioni di qualità, tecniche e di dettaglio che lo stesso propone di apportare al progetto esecutivo posto a base di gara.**

L'offerta tecnica dovrà redatta in lingua italiana e sottoscritta:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

N.B. Poiché il fabbricato su cui andranno effettuati gli interventi è soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, **i documenti indicati di seguito e costituenti l'offerta tecnica devono inoltre essere redatti e sottoscritti, a pena di esclusione, da un progettista architetto abilitato all'esercizio della professione**, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle competenze assegnate dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 N. 2537 (Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto).

L'offerta tecnica dovrà essere sintetizzata nei seguenti documenti:

1. **Relazione tecnica**, suddivisa in varie sezioni corrispondenti ai rispettivi criteri di valutazione qualitativa dell'offerta, che illustri le soluzioni migliorative proposte. La relazione dovrà essere costituita da non più di 15 (quindici) cartelle.
2. **Elaborati grafici e descrittivi** illustranti il valore tecnico delle eventuali proposte migliorative

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



offerte dal concorrente. Gli elaborati grafici dovranno essere costituiti da non più di 15 (quindici) fogli in formato standard.

3. **Computo metrico di dettaglio non estimativo** riferito alle migliorie e integrazioni tecniche proposte.

In tale documento le migliorie proposte dovranno essere identificate come corpi d'opera all'interno dei quali saranno indicate le descrizioni estese delle voci di elenco prezzi che specifichino le lavorazioni o forniture offerte con le rispettive quantità senza alcun riferimento ai prezzi a pena di esclusione.

Si specifica inoltre che le lavorazioni o forniture offerte nelle migliorie verranno eseguite e contabilizzate a corpo senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Le voci descrittive delle lavorazioni o forniture dovranno essere desunte da prezziari ufficiali in vigore o dovranno essere oggetto di specifiche analisi prezzi che saranno allegate esclusivamente nella busta dell'offerta economica.

Le voci descrittive delle lavorazioni o forniture, ancorché senza valore negoziale ai fini della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti.

4. **Eventuale documentazione fotografica.**

5. **Ogni elaborato ritenuto utile** per meglio illustrare la proposta.

Il concorrente, con la sottoscrizione degli elaborati sopra indicati, assume in proprio ogni onere e responsabilità relativi alla realizzazione tecnica ed economica delle offerte migliorative a corpo così come proposte.

Per cartelle della relazione tecnica si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).

La relazione e gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente e dal professionista abilitato su ogni foglio; qualora gli stessi siano composti da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.

Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere consegnata in originale su supporto cartaceo nonché in copia su supporto cartaceo e supporto magnetico (CD-Rom) sia in formato PDF che in formato sorgente DWG o DXF o DGN (per gli elaborati grafici) o su programmi idonei alla rilettura e rielaborazione (per documenti di testo e/o immagini).

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

14) BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve inserire, pena l'esclusione, nella busta "Busta C - Offerta Economica" l'offerta economica, redatta in carta da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) e in conformità al contenuto dell'*Allegato C* al presente bando.

L'offerta economica dovrà indicare:

- il **ribasso percentuale applicato sull'elenco prezzi posto a base di gara**. Il ribasso offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere con indicazione di 3 decimali e in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido il ribasso più vantaggioso per la Provincia;
- la **stima presuntiva degli oneri di sicurezza aziendali** inerenti i rischi specifici della propria attività d'impresa che è comunque ricompresa nel prezzo offerto. La mancanza di tale indicazione comporterà l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016.

L'offerta economica, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

Il concorrente **dovrà inserire nella busta anche l'elenco dei prezzi unitari** al lordo del ribasso d'asta delle voci riportate nei computi che definiscono i corpi d'opera relativi alle offerte migliorative per i criteri qualitativi e le relative analisi prezzi per le voci non desunte da prezziari ufficiali in vigore. Il suddetto elaborato dovrà essere consegnato con le **medesime caratteristiche di redazione e sottoscrizione previste per l'offerta tecnica**.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate e, qualora fosse composta da più fogli, dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva.

L'offerta economica dovrà essere coerente con quanto illustrato in tutti gli altri documenti facenti parte dell'offerta tecnica e la Provincia si riserva la facoltà, prima di aggiudicare la presente gara, di verificare tale corrispondenza e di chiedere eventuali chiarimenti in merito.

15) APERTURA DELLE OFFERTE

L'apertura delle offerte avverrà presso la sala "Giuseppe Mari" nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro alle ore 9.00 del giorno 13/06/2017. Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul profilo di committente anche fino al giorno antecedente la data indicata.

In tale seduta pubblica il Seggio di gara procederà:

- alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi,
- all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza e della regolare chiusura delle buste A - B - C,
- all'apertura delle buste A - Documentazione Amministrativa e alla verifica della documentazione ivi contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti al fine della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate,
- all'apertura delle buste B - Offerta Tecnica, alla verifica della presenza dei documenti obbligatori (e in caso di esito negativo all'esclusione del concorrente) e a siglare, da parte del Presidente o suo delegato, gli elaborati ivi contenuti,
- a siglare, da parte del Presidente o suo delegato, i lembi di chiusura delle buste C - Offerta Economica.


Esaurita la fase di ammissione dei concorrenti, in una o più **sedute riservate**, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri, sub-criteri indicati nel presente bando.

Successivamente, in **seduta pubblica**, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite pec o fax entro le 24 ore precedenti, la Commissione:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
- procederà all'apertura delle buste C - Offerta Economica, darà lettura del ribasso offerto e attribuirà i relativi punteggi con le modalità indicate al punto precedente.

La Commissione stilerà la graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e a quella economica e

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



formularà una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Qualora due o più offerte ottengano il medesimo punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n.827/1924.

La Commissione trasmetterà alla stazione appaltante la graduatoria con l'indicazione del concorrente che risulti aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione, nel corso della seduta pubblica in cui viene stilata la graduatoria, valuterà anche **la congruità delle offerte.**

Saranno ritenute anormalmente basse le offerte che dovessero presentare sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

La verifica di tali offerte verrà effettuata secondo il procedimento previsto dall'art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle Linee guida n.3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1096 del 26/10/2016.

In apposita seduta pubblica, che verrà comunicata ai concorrenti mediante pec o fax entro le 24 ore precedenti, la stazione appaltante dichiarerà l'anomalia delle offerte che all'esito della verifica siano risultate non congrue e formularà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta ritenuta congrua.

Eventuale provvedimento di esclusione verrà notificato ai concorrenti ai sensi e nei termini di legge. Non si darà luogo alla verifica di anomalia qualora sia stato ammesso alla gara un unico concorrente.

Ai sensi dell'art.95, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.

Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell'art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Informazioni riguardanti le sedute pubbliche nonché le relative convocazioni

Qualora il numero degli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sia elevato tale da non permettere l'invio nei termini previsti delle comunicazioni mediante fax o pec tramite il sistema operativo in possesso della Provincia, tutte le informazioni riguardanti le sedute pubbliche della Commissione di gara nonché le relative convocazioni saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Partecipazione alle sedute pubbliche di gara

Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio) verrà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione del documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente. Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.

16) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

Terminate le operazioni di gara, la Provincia procederà, nei confronti del primo e del secondo in graduatoria, alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritti dalla documentazione di gara.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, verrà approvata con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra.

La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, ancorché sospesa nell'efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a presentare la seguente ulteriore documentazione:

1. polizza assicurativa, ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e 36 del Capitolato speciale d'appalto, conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 12/03/2004 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione".

Sezione A (Polizza Contractor's All Risks (CAR) e garanzia di manutenzione)

La polizza deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e della manutenzione per la durata contrattuale.

La polizza dovrà prevedere una somma assicurata risultante dalla somma delle seguenti partite:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
- partita 2) per le opere preesistenti: € 1.000.000,00;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 100.000,00.

Sezione B (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT))

La polizza per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 3.000.000,00.

2. garanzia definitiva di importo almeno pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016;
3. attestazione dell'avvenuto versamento delle spese contrattuali (intese come diritti di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo);

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



4. comunicazione del nominativo ed i dati anagrafici del sottoscrittore del relativo contratto;
5. indicazione delle persone che possono riscuotere, secondo quanto previsto all'art.3, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministero LL.PP. 19/04/2000 n.145;
6. indicazione degli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi dell'art.3 della Legge 136 del 13 Agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. autocertificazione attestante i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al comma 1 dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
8. garanzia fideiussoria ai fini della riscossione dell'anticipazione, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva e il mancato versamento delle spese contrattuali nei termini concessi dalla Provincia, non consentendo la stipula del contratto d'appalto nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all'art.32, commi 8 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016, con riserva di consegnare i lavori in via d'urgenza secondo quanto ivi previsto.

La sottoscrizione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa con firma digitale.

Il contratto d'appalto sarà stipulato a "misura" e il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Pesaro.

17) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Avvertenze generali

1. La Provincia si riserva con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.
2. Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente bando e del Capitolato speciale d'appalto e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente gara.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



3. Tutta la documentazione presentata dal concorrente in sede di gara sarà acquisita dalla Provincia e non verrà restituita.
4. La Provincia, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l'appalto a soggetto qualificato di fiducia.
5. In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente bando e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato Sez. V 29 agosto 2006 n. 503).

Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto. L'appaltatore dovrà presentare apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.

Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

Spese

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.8 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri di opere oggetto di pubblico appalto

Secondo quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e di condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella provincia" acquisito al protocollo generale di questa Amministrazione al n.31048/2013 e sottoscritto in data 09/03/2011 da Prefettura di Pesaro e Urbino e alcuni enti del territorio provinciale tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino, si rende noto, stralciando letteralmente il testo dal paragrafo 5.1.1, quanto segue:

“a) Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, l'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



- b) L'impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.
- c) L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione provinciale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL o dalle Zone Territoriali dell'ASUR-Marche, costituisce inadempienza contrattuale. Fatte salve le procedure espletate d'ufficio dagli organi competenti in materia, la stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine non inferiore a 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o senza che risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto del ricorso avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà a trattenere un importo di almeno il 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme accantonate sono costituite a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il responsabile del procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.
- d) In caso di reiterate o perduranti inadempienze in ordine agli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'ente appaltante si riserva di risolvere il contratto di appalto.
- ...omissis...
- j) Per gli appalti pubblici e relativi subappalti e subcontratti oggetto del presente protocollo, l'obbligo di iscrizione alla cassa edile riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio provinciale, con riferimento all'ubicazione del cantiere."

Sempre a seguito degli impegni assunti con il suddetto Protocollo d'intesa, si informa che la Provincia di Pesaro fornirà alla Prefettura di Pesaro e Urbino informazioni concernenti le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici con offerta al ribasso superiore al 25% al fine di attuare specifici controlli circa il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte degli organi preposti.

Protocollo di legalità

Secondo quanto stipulato tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e la Provincia di Pesaro e Urbino con apposito "Protocollo di legalità" e prevedendo la presente gara d'appalto le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica,
- trasporto e smaltimento di rifiuti,
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, calcestruzzo, bitume.
- fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016),
- noli a freddo di macchinari,
- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016),
- autotrasporti,
- guardia al cantiere

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e le successive variazioni al fine di poterlo trasmettere alla Prefettura di Pesaro e Urbino per le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia. Qualora tali informazioni siano positive, si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo con applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno (clausola risolutiva espressa).

Procedure di ricorso

Il bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art.204 D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n.104/2010, può essere impugnato unicamente mediante ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul profilo di committente.

Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006, in particolare all'art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. I richiedenti pertanto hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità da parte dei concorrenti di escludere da tale accesso, indicandolo esplicitamente nella documentazione di gara, le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È fatto salvo quanto previsto dall'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Informativa sulla privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara, si forniscono le seguenti informazioni:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente;
- b) le modalità di trattamento ineriscono la procedura per l'affidamento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
- c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la stessa deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione Provinciale in base alla vigente normativa;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i membri della commissione di valutazione appositamente nominati; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI



Legge 241/1990 s.m.i.;

- f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. medesimo, cui si rinvia;
- g) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino; responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

Allegati:

Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;

Allegato B - Documento di gara unico europeo - DGUE;

Allegato B1 - Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;

Allegato C - Offerta Economica;

Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n.3.

Pesaro, li 18/05/2017

Il Responsabile della P.O. Appalti e Contratti
(Dott. Stefano Braccioni)

RP

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2.5 APPALTI E CONTRATTI